



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO

Determinazione Dirigenziale

N. 52/ 6

di data 09/02/23

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 E S.M. SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGI E MONTAGGIO PALCHI. PERIZIA SPESA. EURO 60.000,00

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessò che lo scrivente Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio, tra l'altro, deve provvedere alle spese necessarie per opere di trasloco, trasporto, facchinaggio di arredi, piccole riparazioni, modifiche e aggiornamento dei mobili e spese per allestimenti di mostre e manifestazioni, nonché prestazioni di servizio per installazione e allestimento palchi in occasione di eventi organizzati dal Comune nell'ambito di attività di promozione turistica e culturale, da effettuarsi attraverso l'affidamento a ditte specializzate con il supporto della Squadra allestimenti logistica ed arredi;

richiamata al riguardo la perizia di spesa datata gennaio 2023, redatta ai sensi degli artt. 108 e 109 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che espone le previsioni di spesa da sostenere, per un importo di euro 60.000,00 (oneri inclusi) così suddivisi:

Traslochi	euro	22.930,00
Montaggio palchi	euro	23.550,00
Oneri per la sicurezza	euro	2.700,00
Sommano	euro	49.180,00
Oneri fiscali 22%	euro	10.819,60
Arrotondamento	euro	0,40
Totale	euro	60.000,00

ritenuto che le spese sopraindicate per natura, ed in relazione alle esigenze che sono destinate a soddisfare, che impongono snellezza ed economicità di intervento, possono essere eseguite in economia ai sensi degli artt. 79, comma 1, lett. c) e 108 del citato Regolamento per la disciplina dei contratti, trattandosi di spese di carattere ricorrente necessarie per l'ordinario funzionamento degli uffici e servizi comunali;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni

pagina 1/4

- attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei servizi tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni vigenti, dando fin d'ora atto che si farà ricorso al mercato tradizionale nel caso in cui i servizi richiesti non siano acquisibili mediante gli strumenti predetti, con le caratteristiche essenziali per il soddisfacimento delle esigenze cui è finalizzata l'acquisizione, come sarà attestato dalla documentazione agli atti del Servizio;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

visto in particolare l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determini a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021 n. 77, convertito con legge 108/2021;

atteso che le spese in oggetto saranno effettuate valutando con riferimento a ciascuno specifico affidamento, il ricorso ad una delle modalità sopra richiamate, in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte consentendo un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa;

rilevato che la perizia di spesa prevede una pluralità indistinta di interventi collocati in cantieri diversi e non identificati nel dettaglio, per cui la valutazione delle modalità applicative del D. Lgs. 81/2008 e s.m. è rinviata al momento di definizione nel dettaglio di ogni singolo intervento;

dato atto, pur superando complessivamente l'importo di euro 40.000,00, i servizi inclusi nella perizia di spesa non richiedono la previsione nella Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in quanto l'affidamento non avverrà in modo unitario in ragione della diversa tipologia di servizi e si procederà all'indizione di tre gare distinte, due per il servizio traslochi e l'altra per il servizio di allestimento palchi;

ritenuto di vietare il ricorso al subappalto, come consentito ai sensi dell'art. 52, comma 9, della l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. per ragioni tecnico organizzative, riassumibili in sintesi nella minore parcellizzazione nell'esecuzione degli interventi, nella tempistica di esecuzione degli stessi e nella tipologia delle lavorazioni previste, che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e

passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 11.04.2022 prot. n. 99746 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 27.01.2023 prot. 26590;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia “Spese per servizi di trasporti, traslochi, facchinaggi e montaggio palchi” datata gennaio 2023, redatta dallo scrivente Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio e costituita da unico elaborato, dell'importo complessivo di euro 60.000,00 (oneri compresi);
2. di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto secondo quanto precisato in premessa;
3. di rinviare la valutazione delle modalità applicative del D. Lgs. 81/2008 e s.m. al momento di definizione nel dettaglio di ogni singolo intervento;
4. di vietare il ricorso al subappalto, come consentito ai sensi dell'art. 52, comma 9, della l.p.

pagina 3/4

- 10.09.1993 n. 26 e s.m. per le ragioni indicate in premessa;
5. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione dei relativi contratti mediante scambio di corrispondenza autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
 6. di indicare la sottoscritta quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei relativi contratti;
 8. di prenotare la somma di euro 60.000,00 (iva compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del PEG 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
 9. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2023.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
arch. Anna Bruschetti

Trento, addì 09/02/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO

Determinazione Dirigenziale

N. 52/ 6

di data 09/02/23

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 E S.M. SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGI E MONTAGGIO PALCHI. PERIZIA SPESA. EURO 60.000,00

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2023	01111.03.01565	U.1.03.02.13.003	5001			53.092,92	"	114796 (1012541 6)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

L' importo complessivo della spesa prenotata al capitolo 1565 si intende corretto in euro 53.092,92

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 21 febbraio 2023